



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2022

**Pluralismo giudiziario e
correntismo nell'attuale crisi
di identità della magistratura**

di Enrico Grosso

EDITORIALE SCIENTIFICA

PLURALISMO GIUDIZIARIO E CORRENTISMO NELL'ATTUALE CRISI DI IDENTITÀ DELLA MAGISTRATURA

di Enrico Grosso

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Torino

SOMMARIO: 1. PREMESSA: DUE GRANDI EQUIVOCI DA SCIogliere; 2. IL PLURALISMO COME VALORE COSTITUZIONALE FONDANTE DELL'ORDINE GIUDIZIARIO; 3. SVILUPPO E DEGENERAZIONI DEL PLURALISMO ASSOCIATIVO DEI MAGISTRATI; 4. (SEGUE) DERIVA CORRENTIZIA E CRISI DELLA POLITICA; 5. RIFORMA DELLE NORME. IL PROBLEMA DELLE "PORTE GIREVOLI" E QUELLO DELLE "CARRIERE PARALLELE"; 6. (SEGUE). LA RIFORMA DELLA LEGGE PER L'ELEZIONE DELLA COMPONENTE TOGATA DEL CSM; 7. IN CONCLUSIONE: LA VERA RIFORMA È DELLE TESTE.

1. Premessa: due grandi equivoci da sciogliere

Le vicende patologiche che negli ultimi anni hanno investito con inusitata virulenza il funzionamento del sistema di governo autonomo della magistratura hanno finito per coinvolgere pesantemente non solo le modalità di lavoro del Consiglio superiore ma il prestigio stesso dell'ordine giudiziario, incrinando e mettendo fortemente in crisi la posizione di indipendenza che l'esigente modello costituzionale disegnato dal Titolo Quarto preconizza e accredita. Comportamenti e pratiche deteriori messe in opera da una parte in fondo limitata dell'ordine giudiziario hanno finito per alimentare una vera e propria crisi di legittimazione cui oggi l'intera magistratura sembra esposta.

Talune indifendibili prassi e comportamenti di ordine clientelare e corporativo, soprattutto – ma non solo – nella distribuzione degli incarichi direttivi, che sono emerse – anche al di là di specifici risvolti penalmente rilevanti – nell'ambito delle indagini sortite dal c.d. "caso Palamara", e che l'opinione pubblica ha potuto apprendere dalla pubblicazione sui principali quotidiani di conversazioni e messaggi scambiati tra componenti del Csm, magistrati aspiranti a incarichi direttivi, dirigenti apicali della magistratura associata ed esponenti del mondo

politico, hanno alimentato nel dibattito pubblico uno scandalo di proporzioni fino a quel momento sconosciute, al punto da mettere in discussione non solo l'attuale organizzazione del sistema di governo autonomo della magistratura, ma la stessa funzione istituzionale di quest'ultima. Ed è tale effetto che deve preoccupare, al di là dei singoli episodi e delle singole degenerazioni. Perché la delegittimazione dell'ordine giudiziario mette in crisi lo stesso modello costituzionale che disegna l'equilibrio tra i poteri dello Stato.

Ciò che ha cominciato ad essere apertamente contestato, non più soltanto dalle forze politiche che tradizionalmente, nell'ultimo quarto di secolo, avevano fatto della battaglia "contro la magistratura" un tratto caratterizzante della propria linea d'azione, ma da settori sempre più vasti dello schieramento politico, è una supposta autoreferenzialità del potere giudiziario, di cui molti contestano sempre più apertamente lo stesso ruolo costituzionale, fino al punto di immaginare riforme legislative e parallele iniziative referendarie (quando non addirittura interventi di rango costituzionale) esplicitamente dirette a "limitare" l'esplicarsi del principio di autonomia e indipendenza. Insomma, sembra che tra i partiti, e all'interno dei partiti, sempre più numerosi siano coloro che non vedono l'ora di ridiscutere, sfruttando le attuali difficoltà in cui si dibatte la magistratura nel suo complesso, il "posto" del potere giudiziario nell'ordinamento costituzionale e il rapporto tra questo e gli altri poteri, alla ricerca di nuovi assetti e nuovi equilibri.

In questo preoccupante panorama, uno specifico filone di contestazioni ha direttamente investito l'associazionismo giudiziario. I descritti fenomeni degenerativi sono stati sempre più spesso attribuiti all'esistenza stessa delle c.d. "correnti", da un lato descritte come strumenti della politicizzazione della magistratura e dall'altro individuate come le cinghie di trasmissione del sistema autoreferenziale di potere su cui si baserebbe oggi – a partire dal controllo sul Csm – l'intera gestione dell'organizzazione degli uffici giudiziari e della distribuzione dei rispettivi incarichi direttivi. Al punto che alcuni arrivano ad ascrivere alla auspicata riforma dell'ordinamento giudiziario, in tutti i suoi aspetti (dal sistema elettorale per l'elezione dei componenti togati del Csm, alle regole per l'accesso agli incarichi direttivi, a quelle sulle valutazioni di professionalità, sugli incarichi extragiudiziari e sulla collocazione fuori ruolo, e così via), il compito di "abolire le correnti", e dunque – si ritiene – sterilizzare quella "cinghia di trasmissione"

che avrebbe alimentato, in questi anni, le distorsioni che lo scandalo dell'Hotel Champagne avrebbe messo in luce.

Mi pare che l'analisi pecchi di semplicismo, e che la conclusione sia il frutto di una doppia, inammissibile, semplificazione.

L'idea che "combattere le correnti" (e, in prospettiva, "abolirle") costituisca uno strumento (oltre che realizzabile) efficace allo scopo di "moralizzare" il sistema di governo dell'ordine giudiziario deriva dalla convinzione che le "correnti" in quanto tali non siano altro che opachi centri di potere, sorta di "lobbies" interne alla magistratura, aventi l'esclusivo compito di difendere interessi (spesso inconfessabili) lontani dalle funzioni proprie della giurisdizione. Tutto ciò viene poi confusamente stigmatizzato come effetto di una non meglio specificata "politicizzazione" della magistratura.

Si alimenta così, in primo luogo, l'equivoco che le articolazioni della magistratura associata siano di per sé la fonte della "politicizzazione" della magistratura, con ciò confondendo semplicisticamente il pluralismo delle idee con la compromissione politica¹. E si accredita in secondo luogo, mediante l'insistenza nell'uso del termine "politicizzazione", una indebita confusione di fondo tra la "politica" e il "potere".

La questione etica, che si è trasformata in vera e propria questione costituzionale, emergente dal c.d. "caso Palamara" riguarda essenzialmente il rapporto opaco, strumentale e di reciproca convenienza instauratosi nel tempo tra taluni magistrati – e talune espressioni della magistratura organizzata che hanno abilmente sfruttato una trama di rapporti e collegamenti nati all'interno delle singole associazioni – e il potere. Un rapporto che si è manifestato anche attraverso relazioni esplicite e documentate, di tipo personale o familistico, tra alcuni esponenti di vertice della magistratura associata ed esponenti di rilievo del mondo politico, quando non addirittura attraverso una sorta di unificazione virtuale di tali due figure nella medesima persona fisica. Un rapporto funzionale all'ottenimento di reciproci scambi e favori tra quegli esponenti politici e quei magistrati, a loro volta capaci di costruire reti di scambi e favori con colleghi desiderosi di ottenere avanzamenti di carriera e protezioni varie. Un rapporto nell'ambito del quale

¹ Tale confusione è messa opportunamente in luce, da ultimo, da M. VOLPI, *Le correnti della magistratura: origini, ragioni ideali, degenerazioni*, in *Rivista AIC*, n. 2/2020, 361, il quale contesta radicalmente la tesi, definita «semplicistica e sbagliata», di chi presenta il fenomeno del pluralismo associativo della magistratura sotto il prisma deformante della "politicizzazione".

il “controllo” dei vertici di taluni uffici giudiziari appariva funzionale agli interessi degli uni e degli altri. Un rapporto alimentatosi negli anni, spesso costruito pazientemente sulla base dell’esistenza di “referenti” dell’uno e dell’altro gruppo, capaci di garantire il mantenimento e lo sviluppo di un vero e proprio “sistema”.

Tutto ciò non ha nulla a che fare con la “politica”, intesa come legittima espressione di opinioni politiche e organizzazione diretta a svilupparle e a farle valere. Ancora di meno ha a che fare con il pluralismo delle idee, e più nello specifico con il pluralismo delle idee circa il ruolo della giurisdizione e la sua funzione nel sistema costituzionale. Insomma, vi è un equivoco di fondo nel voler ridurre il problema – sacrosanto – della “rifondazione etica” della magistratura a quello della “abolizione delle correnti”. Un equivoco che deriva da un’errata comprensione del valore costituzionale, e propriamente “costituente”, del pluralismo dell’ordine giudiziario che si è espresso, almeno negli ultimi cinquant’anni, attraverso il libero associazionismo dei magistrati.

2. Il pluralismo come valore costituzionale fondante dell’ordine giudiziario

L’associazionismo giudiziario – già affermatosi come noto nei primi anni del Novecento² – si è fin da subito caratterizzato, in età repubblicana, per una crescente vivacità del dibattito interno e, a partire dagli anni Sessanta, per una vera e propria articolazione in componenti organizzate e strutturate, spesso caratterizzate da forme di contrap-

² Il fenomeno dell’associazionismo giudiziario si fa generalmente risalire al 1909, con la costituzione a Milano dell’AGMI (Associazione Generale Magistrati d’Italia), ancorché la prima traccia di un’iniziativa “politica” da parte di magistrati organizzati va ricondotta al celebre “proclama di Trani” del 1904, un documento indirizzato al ministro di grazia e giustizia con il quale un gruppo di magistrati sottoponeva al governo una rivendicazione di tipo apertamente politico, ossia la richiesta di una complessiva riforma dell’ordinamento giudiziario, che tenesse conto sia degli aspetti più prettamente economici sia di quelli strutturali concernenti l’organizzazione giudiziaria e l’indipendenza esterna, a partire dall’estensione del principio di inamovibilità ai pubblici ministeri (una compiuta storia della nascita dell’associazionismo giudiziario è contenuta in E.R. PAPA, *Magistratura e politica. Origini dell’associazionismo democratico nella magistratura italiana (1859-1913)*, Padova, 1973; cfr. altresì, da ultimo, G. MELIS, *Le correnti nella magistratura. Origini, ragioni ideali, degenerazioni*, in *Questione Giustizia online*, 10/01/2020, spec. 7 ss.).

posizione e di vero e proprio antagonismo sul piano propriamente *ideologico*. Tale antagonismo, soprattutto nei primi tempi, rifletteva essenzialmente le diverse sensibilità nell'interpretazione del ruolo del giudice nell'ordinamento e nella società, del suo rapporto con il diritto, delle relazioni reciproche tra magistrati, del modo di intendere l'indipendenza interna, la natura "diffusa" del potere giudiziario, la libertà di espressione e di critica del magistrato, ecc.³. Non stiamo affatto parlando di dibattiti accademici affrontati con toni pacifici su questioni astratte, tra colleghi che si riconoscevano e si accettavano reciprocamente come esponenti di una articolata ma unita comunità di operatori del diritto. Come è stato recentemente ricordato, «non c'è mai stata un'età dell'oro nella quale le correnti, misurandosi sul terreno delle divergenze ideali e culturali, erano universalmente accettate e legittimate. Al contrario gli scontri interni, spesso veementi, si svolgevano all'insegna della reciproca delegittimazione tra innovatori, bollati come eversori, e conservatori dello *status quo*, ai quali si addebitava l'arroccamento su posizioni retrive e antistoriche»⁴.

Ebbene, tale trasformazione nella struttura dei rapporti all'interno di un ordine giudiziario precedentemente caratterizzato da accentuate forme di gerarchizzazione e di conformazione burocratica era non solo consentita, ma in qualche modo *presupposta* dalla Costituzione.

La costituzionalizzazione del pluralismo sociale (e financo del *conflitto* sociale), operata dalle Costituzioni del secondo Novecento, comporta anche, inevitabilmente, un'analoga costituzionalizzazione del pluralismo giudiziario. Il modello di società che la Costituzione accredita, in cui gruppi di individui portatori di opinioni, di interessi, di

³ Cfr. G. NEPPI MODONA, *La magistratura dalla Liberazione agli anni Cinquanta. Il difficile cammino verso l'indipendenza*, in *Storia dell'Italia repubblicana, III. L'Italia nella crisi mondiale. L'ultimo ventennio*, 2. Istituzioni, politiche, culture, Torino, 1997, 130 ss.

⁴ N. ROSSI, *Questione morale o questione democratica?*, in *Questione giustizia online*, 26/01/2021, 1. Cfr. la ricostruzione storica offerta in proposito da V. ZAGREBELSKY, *La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi*, in *Storia d'Italia. Annali 14. Legge, diritto, giustizia* Torino, 1998, 765, il quale ricorda come in quel tornante gli opposti schieramenti tendano «a qualificare in termini violentemente negativi i principi cui gli altri si rifanno: conservatori, retrivi e nostalgici sono quelli dell'Unione magistrati italiani, sovversivi e faziosi quelli dell'Associazione nazionale magistrati». Cfr. anche A. PIZZORUSSO, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *L'ordinamento giudiziario*, Bologna, 1974, 28 ss., il quale ricostruisce analiticamente il dibattito che portò alla spaccatura interna in seno alla ricostituita Anm e alla fondazione dell'Umi nel 1958.

valori, di chiavi di interpretazione della realtà, tra loro legittimamente differenziati, sono chiamati a convivere in un quadro essenzialmente relativistico, nell'ambito del quale alla Costituzione è assegnato il compito di disegnare le condizioni della convivenza e all'ordinamento giuridico è a sua volta ascrivita la funzione di rispecchiare il medesimo orizzonte pluralistico, non può non condizionare anche l'esercizio della funzione giurisdizionale⁵. Alla giurisdizione non si attagliano più le caratteristiche strutturali che impregnavano il modello burocratico-verticistico della magistratura tradizionalmente accreditato nello Stato liberale. L'ordine giudiziario era allora concepito come un ramo – strutturalmente simile agli altri – dell'amministrazione civile (e militare) dello Stato, nel quale il singolo magistrato ricopriva il ruolo del funzionario burocraticamente collocato in una struttura piramidale e sostanzialmente autocratica, de-responsabilizzato, eterodiretto⁶.

L'ordinamento costituzionale non pretende e neppure tollera il giudice “macchina”, il giudice “burocrate”, il giudice “cieco applicatore” di una legge astratta. Il giudice che la Costituzione presuppone è un giudice ben calato nella realtà sociale, a sua volta pluralistica. Nello Stato costituzionale la politicità, nel senso alto e nobile della pacifica compresenza di diverse opzioni ideali, valoriali, culturali, è un dato ineliminabile e fecondo che inevitabilmente attraversa tutte le istituzioni e investe necessariamente lo stesso potere giudiziario, il quale contribuisce ad alimentare e arricchire il dibattito pubblico e, in definitiva, il progresso complessivo della società⁷. Sotto questo profilo, che i magistrati possano essere “politicizzati”, possano cioè “avere un'opinione politica” nel senso sopra specificato delle diverse opzioni

⁵ Cfr. A. PIZZORUSSO, *L'organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale*, Torino, 1990, spec. 60 ss.; F. RIGANO, *Costituzione e potere giudiziario*, Padova, 1982, spec. 263 ss.

⁶ Cfr. G. FERRI, *Autonomia e indipendenza della magistratura tra 'vecchio' e 'nuovo' ordinamento giudiziario*, in ID., *La magistratura in Italia. Raccolta di scritti*, Torino, 2021 (2° ed.), 4 ss. Per un'approfondita analisi della trasformazione subita dalla giurisdizione nel passaggio allo Stato costituzionale cfr. da ultimo R. BALDUZZI, *Note sui principi di indipendenza e imparzialità della magistratura in un ordinamento democratico-costituzionale multilivello*, in *Federalismi*, n. 4/22, spec. 97 ss.

⁷ A condizione, ovviamente, che i canoni di questa nuova “ragionevolezza giudiziaria” diversa dalla vecchia funzione di meccanica applicazione della legge siano identificati e a loro volta circoscritti, e non vengano confusi con atti di pura e semplice arbitrarietà (cfr. in proposito A. BARAK, *La discrezionalità del giudice*, Milano, 1995, spec. 115 ss.).

valoriali entro cui si esplica il pluralismo politico e sociale che i principi costituzionali sviluppano, non è di per sé affatto contrario al principio di imparzialità del giudice⁸. E dunque non è affatto contrario a tale principio che i magistrati possano associarsi liberamente al fine di promuovere e diffondere la propria declinazione di quei valori di riferimento, nella cui cornice si manifesta il ruolo costituzionale del giudice nell'ordinamento.

Il sistema di organizzazione della magistratura disegnato dalla Costituzione è insomma coerente con il modello di società dalla stessa presupposto. Come è stato acutamente osservato, poiché in questo sistema il giudice non è più il mero applicatore della legge, lo stesso principio della “soggezione alla legge” non può più essere inteso come mera funzione di meccanica applicazione del precetto normativo. L'entrata in vigore della Costituzione riconosce infatti al giudice, anche al di là delle affermazioni esplicite, «una posizione essenziale per la realizzazione dei principi costituzionali e per la tutela dei diritti fondamentali»⁹, il che ne modifica strutturalmente il ruolo. Il giudice che applica la Costituzione non è il giudice che applica la legge. Non lo è il giudice che, ritenendo la legge incostituzionale, promuove innanzi alla Corte costituzionale la relativa questione. Ma non lo è neppure il giudice che, adattandosi progressivamente al nuovo contesto che il “diritto per principi” di ordine costituzionale presuppone, si appropria della Costituzione e ne riconosce la diretta applicabilità.

Al giudice la Costituzione richiede di interpretare, in modo costituzionalmente orientato, la legge che deve applicare, in un contesto caratterizzato tuttavia da un “pluralismo dei principi” oggetto di continui processi di composizione, reciproco adattamento e bilanciamento, rispetto ai quali tale attività di interpretazione fa sempre più fatica a manifestarsi in forma univoca. Se non esiste più una e una sola interpretazione “conforme al diritto”, non esiste più una e una sola strada segnata per l'attività giudiziaria¹⁰. E il modello gerarchico-verticistico

⁸ Se è vero, come sottolineano N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Bologna, 2019 (5° ed.), 201, che il principio di imparzialità ha a che vedere con l'equidistanza del giudice dagli specifici interessi in gioco nel processo e con l'assenza di *pre-giudizi*, non certo con una pretesa “indifferenza” (o, peggio, con il disinteresse) nei riguardi della realtà politico-sociale che lo circonda.

⁹ R. ROMBOLI, *Quale legge elettorale per quale Csm: i principi costituzionali, la loro attuazione e le proposte di riforma*, in *Questione giustizia online*, 25/05/2020, 4.

¹⁰ Per ulteriori considerazioni sul punto cfr. A. DI GIOVINE, *Potere giudiziario e*

su cui si fondava l'organizzazione dell'ordine giudiziario va inevitabilmente in crisi. Quel modello era funzionale allo Stato legislativo, non può adattarsi allo Stato costituzionale. Anche i giudici finiscono dunque inevitabilmente per partecipare, in tale contesto pluralistico, alla politica del diritto, che non è più esclusivo appannaggio di un legislatore onnipotente¹¹. In fondo la differenza tra lo stato legislativo e lo Stato costituzionale è tutta qui. Anche i giudici, come le altre istituzioni che informano la struttura pluralistica dell'ordinamento, «rappresentano diversi punti di vista, che non possono non riflettersi nella loro opera»¹². E dunque la *politicalità* della magistratura, intesa come «pluralità dei punti di vista», diventa un tratto ineliminabile della sua attività. È un dato di fatto, sebbene a qualcuno possa suonare pericoloso per la certezza del diritto e per la stessa separazione dei poteri¹³: se (anche)

democrazia costituzionale, in S. SICARDI (a cura di), *Magistratura e democrazia italiana: problemi e prospettive*, Napoli, 2010, spec. 37 ss.

¹¹ Ancor più esplicito, sotto tale profilo, M. DOGLIANI, *La formazione dei magistrati*, in B. CARAVITA (a cura di), *Magistratura, Csm e principi costituzionali*, Roma, 1994, spec. 144 ss., secondo il quale dall'idea che «la Costituzione sia un insieme di principi e di valori l'adesione ai quali costituisce soltanto il punto di partenza per la prospettazione di politiche costituzionali» fa sì che una siffatta elaborazione «dovrà consistere nella trasformazione pratica di quei valori ... in regole, e cioè nella attribuzione di posizioni giuridiche soggettive», un passaggio che «non avviene più solo attraverso il conflitto politico e tanto meno attraverso l'attività di governo ... ma anche, e in modo sempre più centrale, attraverso la giurisdizione e la pubblica discussione sui valori politici coinvolti dal suo esercizio». In tale contesto, conclude l'autore, «il complesso delle attività giurisdizionali (non solo quella della Corte costituzionale, ma di tutti i giudici), in quanto procedure attraverso cui si risolvono in modo soddisfacente le controversie e si producono le massime di giustizia che orientano la loro soluzione, devono quindi essere viste sempre più come parte della complessiva discussione "morale" costitutiva dell'unione sociale». Da qui una funzione propriamente politica che la giurisdizione inevitabilmente esercita, differenziandosi proprio, al suo interno, sull'interpretazione di quei valori e sul loro utilizzo.

¹² G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, Einaudi, 1992, 201.

¹³ Come notava C. MEZZANOTTE, *Sulla nozione di indipendenza del giudice*, in B. CARAVITA (a cura di), *Magistratura, CSM e principi costituzionali*, cit., 4, chi resta attaccato alla tradizionale concezione dell'indipendenza come soggezione alla legge nel quadro di un'attività di mera applicazione di regole eteronome certe, precise e corrispondenti alla volontà di un legislatore razionale pecca di «manierismo giuridico», mentre l'immagine «rinnovata» della magistratura si è ricostruita, nel Dopoguerra, essenzialmente sul terreno della Costituzione e del pluralismo dei suoi principi. Proprio il fenomeno dell'associazionismo giudiziario valorizza quindi «un tipo di rapporto tra il giudice e la Costituzione che consent[e] di considerare la legge dall'alto di un punto di vista superiore» (*ivi*, 6).

alla magistratura è richiesto di contribuire all'applicazione e alla garanzia della Costituzione, non ci si può stupire che essa sviluppi un più accentuato pluralismo interno, proprio perché è la stessa applicazione e garanzia della Costituzione a non avere più quei tratti apparentemente "univoci" che nello Stato legislativo dell'Ottocento erano ascritti alla funzione dello "ius dicere".

Tutto ciò produce innanzi tutto una trasformazione radicale e irreversibile nel modo di concepire il diritto. E produce in secondo luogo una trasformazione altrettanto irreversibile dell'organizzazione giudiziaria. Se il giudice è chiamato ad affermare nella società i principi dello Stato costituzionale, in un contesto in cui tra gli stessi principi esiste un equilibrio relativo, instabile e pluralistico, che i giudici (in rapporto con la Corte costituzionale, nonché, più tardi, con le Corti sovranazionali) sono chiamati a "mediare", è inevitabile che il pluralismo sociale finisca per trasmettersi al corpo giudiziario e per trasformarne il modello organizzativo: da corpo burocratico, insomma, a corpo "associativo" che scommette sull'autonomia e sulla auto-organizzazione¹⁴. E pertanto non vi è da stupirsi che, nei decenni successivi all'entrata in vigore della Costituzione, emerga la comprensibile esigenza, da parte dei magistrati, di "riconoscersi", di confrontarsi, di creare legami intellettuali, e alla fine di organizzare luoghi ove quei legami potessero saldarsi e consolidarsi¹⁵.

¹⁴ Del resto, proprio queste furono le conclusioni cui giunse il celebre congresso dell'Anm di Gardone del 1965, quando si arrivò a teorizzare l'esistenza di un "indirizzo politico del giudice", che secondo la tesi espressa nella relazione introduttiva di Giuseppe Maranini «si esprime nel modo in cui il giudice interpreta i limiti che gli indirizzi politici contingenti degli organi costituzionali, e in primo luogo del governo e del parlamento, derivano dall'indirizzo politico di regime cristallizzato nella Costituzione». Un indirizzo politico del giudice che va preservato non solo nei confronti delle possibili interferenze esterne, ma addirittura rispetto a quelle degli altri giudici, a testimonianza di una struttura irrimediabilmente e irreversibilmente pluralistica della giurisdizione (cfr. G. MARANINI, *Funzione giurisdizionale ed indirizzo politico nella Costituzione*, in *Atti del XII congresso nazionale dell'Associazione nazionale magistrati (1965)*, Roma, 1966, 13 ss., anche in A. PIZZORUSSO (a cura di), *L'ordinamento giudiziario*, cit., 257 ss. Per ulteriori approfondimenti sul significato di quell'intervento nel contesto storico-politico dell'epoca, V. ZAGREBELSKY, *La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi*, cit., 768).

¹⁵ Come osserva opportunamente M. VOLPI, *Le correnti della magistratura*, cit., 363, «la ragione ideale di fondo alla base della nascita delle correnti a cavallo degli anni Sessanta del secolo scorso e dell'evoluzione del ruolo dell'Anm è stata la volontà di dare compiuta attuazione al modello costituzionale». Il che «comportava in primo

Sotto questo profilo, si potrebbe dire che la magistratura dello Stato costituzionale non è più quel “potere neutro” che si teorizzava (o di cui forse si favoleggiava) nell’epoca precedente. O meglio, la sua neutralità assume connotati completamente diversi, di cui proprio il pluralismo interno costituisce il principale strumento di garanzia. La Costituzione erige, è vero, un “baluardo” a difesa della magistratura dal potere politico¹⁶, “neutralizzandola” da esso e prendendo così le distanze dalla storia dell’organizzazione giudiziaria dello Stato liberale e di quello autoritario, ma proprio per effetto del contesto in cui la giurisdizione viene calata, non ha più senso riproporre la precedente lettura del principio della “sottoposizione alla legge”. Quest’ultima, nel momento in cui diventa sottoposizione “al diritto (anche) costituzionale” si trasforma inevitabilmente in qualcosa di nuovo e di diverso. La garanzia che il corpo dei giudici non esprima una “sua” volontà politica non sta più nella mera sottoposizione alla volontà etero-determinata del legislatore. Essa risiede ormai in quelle stesse forme del pluralismo interpretativo dei principi che il sistema costituzionale presuppone. È dunque, in qualche misura, lo stesso pluralismo giudiziario a scongiurare il rischio che si manifesti una volontà unitaria e monolitica in grado di consolidare i tratti di un “potere” antagonista e concentrato che si contrappone al potere politico. La natura “diffusa” del potere giudiziario, che “scioglie” la decisione dei singoli giudici entro un quadro di relativa differenziazione (soltanto mitigata dalla funzione nomofilattica ascritta alla Corte di Cassazione), garantisce non soltanto l’indipendenza interna, ma anche la “neutralizzazione” della magistratura¹⁷ e scongiura i rischi che essa si esprima come “corpo”, alleato

luogo l’affermarsi di un ruolo attivo del giudice nella interpretazione della legge e nella garanzia del rispetto della Costituzione», che – aggiungo io – non poteva che manifestarsi in modo differenziato e plurale anche a seconda delle esperienze formative, della cultura, dell’inclinazione personale, in definitiva dell’*ideologia costituzionale* (dell’idea circa il “posto” della Costituzione nell’ordinamento e nella società) di cui ciascun giudice era portatore.

¹⁶ Cfr. A. MORRONE, *Riformare il CSM: e se provassimo a istituzionalizzare le correnti?*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 6/2020, 488.

¹⁷ N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale*, cit., 197, collegano la nozione di “neutralità” proprio al pluralismo giudiziario, laddove argomentano che il riferimento alla neutralità del giudice costituisce uno dei riflessi della contrapposizione, sorta negli anni Sessanta e Settanta, tra «chi voleva attribuire alla magistratura e ai singoli giudici il ruolo attivo di portavoce di alcune istanze politico-sociali», attribuendo così «anche ai singoli giudici nell’esercizio delle loro funzioni ampi poteri nell’interpretazione della

ovvero antagonista e contrapposto rispetto agli altri poteri dello Stato. In tale ottica, l'articolazione dell'associazionismo giudiziario finisce per costituire uno dei presidi a tutela di quel principio.

3. Sviluppo e degenerazioni del pluralismo associativo dei magistrati

Non è stato affatto un processo immediato. Al contrario, la pervasività del precedente modello gerarchico, la supremazia dell'alta magistratura raggruppata nella Corte di Cassazione, la pretesa di una incontrastata preminenza di quest'ultima all'interno dell'ordine giudiziario, ne condiziona fino agli anni Sessanta l'organizzazione. L'Associazione nazionale magistrati, nei primi decenni della Repubblica, è dominata dai magistrati della Cassazione, i quali dispongono di più di metà dei seggi del comitato direttivo centrale benché la loro consistenza numerica sia pari a non più del 6% del totale¹⁸. È ancora il "grado" il fondamento principale dell'autorità e della rappresentatività in seno all'istituzione giudiziaria, in un contesto in cui non solo le carriere sono gerarchizzate dal sistema dell'avanzamento fondato sul meccanismo dei concorsi interni per l'accesso ai gradi superiori, ma il principio gerarchico svolge una funzione anche propriamente simbolica¹⁹. Accanto alla rivendicazione dell'indipendenza esterna (incentrata soprattutto su richieste di ordine economico) fa fatica a

legge» e chi invece «richiamandosi ai canoni della tradizione liberale e all'ideale del giudice 'bocca della legge', temeva la politicizzazione della magistratura e parlava perciò di imparzialità nel senso di apoliticità». Il pluralismo è servito anche a consentire che la magistratura non si sclerotizzasse nell'adesione a un modello interpretativo della sua funzione ordinamentale preconstituito e predeterminato.

¹⁸ Cfr. G. FREDDI, *Tensioni e conflitto nella magistratura. Un'analisi istituzionale dal dopoguerra al 1968*, Bari, 1978, 122.

¹⁹ Come osservano D. PIANA, A. VAUCHEZ, *Il Consiglio superiore della magistratura*, Bologna, 2012, 31, «lunghi dall'apparire come un principio di dominio di un gruppo ridotto di magistrati – i 579 titolari del grado di magistrato di Cassazione – sugli oltre 6300 colleghi, esso costituisce piuttosto la base incontestata e immutabile di una comunità giudiziaria – la grande famiglia cui fa riferimento il primo presidente della Corte di cassazione Ernesto Eula – fondata sull'esperienza, sulla benevolenza e sul paternalismo dei più anziani e sull'apprendimento progressivo e sul rispetto da parte dei più giovani».

farsi spazio quella dell'indipendenza interna, pure oggetto di garanzia costituzionale²⁰.

Si manifesta pertanto una iniziale discrasia tra il nuovo modello costituzionale di magistratura e la sua tradizionale struttura²¹. La stessa discrasia che, negli anni del "gelo costituzionale", si manifesta nella tormentata (e tardiva) istituzione del Csm. Il decennale ritardo nell'approvazione della legge istitutiva del Consiglio è il sintomo della resistenza a far penetrare i principi dello Stato costituzionale pluralista nell'organizzazione giudiziaria. Deve sottolinearsi, a tale proposito, che all'"ostruzionismo di maggioranza" che caratterizza molti altri istituti costituzionali, si sovrappone, in questo specifico contesto, l'esplicita ostilità di una parte dell'alta magistratura all'idea stessa di un organo eletto in condizioni di parità da tutti i magistrati. E quando le resistenze vengono superate, la legge n. 195/1958 «consacra una lettura restrittiva dell'indipendenza interna ed esterna», offrendo un'interpretazione «minimale del ruolo politico e costituzionale del Consiglio»²².

Se quindi è vero, come è stato recentemente osservato, che «il ruolo assunto dal Csm nell'ordinamento costituzionale italiano è stato in larga misura determinato e condizionato dal legame della componente togata con l'associazionismo dei magistrati»²³, deve essere chiaro che tale condizionamento va storicamente contestualizzato e spiegato, a partire dalle battaglie che, fin dai primi anni di funzionamento dell'organo, la bassa magistratura combatte con l'intento di scardinare i tradizionali meccanismi di selezione e di progressione in carriera che ingessavano la struttura dell'ordine giudiziario e pretendevano di perpetuarne l'omogeneità ideologica.

Insomma, si può affermare che nei primi decenni della storia repubblicana, e nella prima fase di funzionamento del Consiglio, continuò a manifestarsi una divaricazione tra il modello costituzionale presupposto e la realtà concreta della magistratura italiana. Tra un pluralismo invocato e una rigidità gerarchica mantenuta e difesa.

È questo il contesto storico-politico nel quale matura l'articolazio-

²⁰ V. ZAGREBELSKY, *La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi*, cit., spec. 764 ss.

²¹ A. PIZZORUSSO, *Introduzione*, cit., 22 ss.; G. FERRI, *Autonomia e indipendenza*, cit., 14.

²² D. PIANA, A. VAUCHEZ, *Il Consiglio*, cit., 38.

²³ F. BIONDI, *Sessant'anni ed oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2021, 14.

ne dell'Anm in "componenti". Esse sorgono a partire dall'iniziativa di alcuni magistrati appartenenti alla parte più giovane (e più progressista) dell'ordine giudiziario, che rivendicano quegli spazi negati di pluralismo e quella garanzia dell'indipendenza interna di cui la strutturazione gerarchica impediva lo sviluppo. E dalla contrapposta volontà di altri settori del medesimo ordine giudiziario di manifestare a loro volta – in nome di quello stesso pluralismo – modi alternativi di intendere il ruolo del giudice e l'esercizio della giurisdizione, esigendo legittimamente di differenziarsi e rendersi autonomi nell'elaborazione di linee di politica dell'amministrazione della giustizia, o ancora nella stessa interpretazione del diritto.

Dopodiché, è inevitabile che quelle differenziazioni, che talvolta si manifestano nella forma di vere e proprie contrapposizioni e battaglie ideologiche²⁴, si riflettano *anche* nella lotta per il potere all'interno dell'organo di autogoverno (e prima ancora, negli anni Settanta, in quella per l'approvazione di una legislazione elettorale della componente togata in Consiglio che garantisca effettiva rappresentanza ai differenti orientamenti politico-culturali di cui si è detto). Ma ciò, almeno inizialmente, è la conseguenza, e non la causa, di quelle differenziazioni. La disputa tra le componenti in occasione delle elezioni del Csm, in quella fase, è resa perfettamente trasparente dall'elaborazione di veri e propri programmi elettorali, nei quali le diverse opzioni di politica giudiziaria (e *lato sensu* di politica del diritto) risultano pienamente visibili e "leggibili" anche all'osservatore esterno²⁵. E dunque la lotta per il potere è principalmente lotta per l'affermazione (e se vogliamo per l'egemonia) delle une, o delle altre, tra quelle opzioni ideali.

Se così ricostruito, il fenomeno del pluralismo associativo in ma-

²⁴ Paradigmatiche, a tale proposito, le vicende che portarono, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, alla scissione all'interno di Magistratura Democratica, consumata a partire dalla discussione sulla posizione da assumere nei confronti dei movimenti sociali nati dal Sessantotto e dal dibattito sulle teorizzazioni della «critica del diritto» e dell'«uso alternativo del diritto» le quali, come è stato ricordato, «configurano, in una qualche misura, un modello di giudice e di giustizia alternativo in una prospettiva di transizione al socialismo» (M. VOLPI, *Le correnti*, cit., 365; L. FERRAJOLI, *Per una storia delle idee di Magistratura Democratica*, in N. ROSSI (a cura di), *Giudici e democrazia. La magistratura progressista nel mutamento istituzionale*, Milano, 1994, 69; A. PIZZORUSSO, *Introduzione*, cit., 30 ss.).

²⁵ Cfr. in proposito, esemplificativamente, V. ZAGREBELSKY, *La polemica sul PM e il nuovo Consiglio Superiore della magistratura*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/1981, 391 ss.

giustizia non può essere semplicisticamente ridotto agli attuali fenomeni di degenerazione correntizia. Il pluralismo è consustanziale alla magistratura perché è consustanziale alla struttura dello Stato costituzionale. E l'articolazione pluralistica dell'ordine giudiziario è garanzia, come si diceva, della natura propriamente "diffusa" del suo operare²⁶. Non è pertanto con l'altrettanto semplicistico invito alla "abolizione delle correnti" che si può contribuire ad aiutare la magistratura ad uscire dal suo attuale momento di grave crisi di identità.

È utile, piuttosto, interrogarsi su cosa si sia alterato nei meccanismi di funzionamento dell'associazionismo giudiziario, su cosa abbia suscitato quel «progressivo appannamento delle ragioni ideali del pluralismo associativo»²⁷ che ha caratterizzato gli anni più recenti della parabola storica dell'Anm e delle sue articolazioni, su cosa abbia determinato la sclerotizzazione e lo svilimento della vita e del dibattito associativo, su cosa abbia contribuito alla distorsione del ruolo delle componenti, all'affermarsi al loro interno di oligarchie sempre meno responsabili di fronte alle loro basi associative, capaci di costituire veri e propri centri di notabilato, alla loro progressiva trasformazione in gruppi di influenza delle decisioni organizzative del Csm, che hanno di fatto contribuito allo sviluppo di canali decisionali paralleli rispetto a quelli istituzionali. Insomma, su cosa abbia prodotto la vera e propria crisi democratica che ha investito il pluralismo giudiziario, nella quale la magistratura italiana oggi si dibatte.

Le ripetute violazioni dell'etica professionale che sono emerse a partire dal 2019, e che costituiscono in genere (al di là della specifica vicenda penalmente rilevante che riguarda individualmente il dott. Palamara) comportamenti sanzionabili sotto il profilo disciplinare, hanno palesato una vera e propria torsione, o comunque un'alterazione, nel corretto esercizio dei poteri affidati al Csm in tema di assegnazioni, trasferimenti, attribuzione di incarichi direttivi, irrogazione di sanzio-

²⁶ Il che peraltro, è bene sottolinearlo, non ha mai impedito alla magistratura di manifestare negli anni, al di là delle articolazioni e delle differenziazioni, prestazioni di straordinaria unità, nel momento della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, o in quello in cui si trattava di contrastare le manifestazioni di sempre più aspra conflittualità con il sistema dei partiti al tempo delle inchieste giudiziarie sulla corruzione politica dei primi anni Novanta: cfr. in proposito D. PIANA, A. VAUCHEZ, *Il Consiglio*, cit. 112; M. VOLPI, *Le correnti della magistratura*, cit., 365 ss.; V. ZAGREBELSKY, *La magistratura ordinaria*, cit., 776 s.

²⁷ M. VOLPI, *Le correnti della magistratura*, cit., 366.

ni disciplinari e para-disciplinari. Come è stato efficacemente osservato, tale torsione si è manifestata nell'«uso sotterraneo e strumentale della trama di rapporti e collegamenti personali nati in seno alle associazioni dei magistrati o coltivati in impropri rapporti con politici»²⁸. È su questa deriva che occorre interrogarsi.

4. (segue). Deriva correntizia e crisi della politica

Il “correntismo” ha progressivamente intossicato il pluralismo giudiziario nel momento in cui la contrapposizione tra le correnti (e la lotta interna *nelle* correnti) ha cominciato ad avere, quale principale terreno di scontro, la mera lotta *per* il potere (dentro la magistratura), o il rapporto *con* il potere (fuori di essa). Da questo punto di vista non mi persuade e non mi accontenta la tesi che ascrive la “deriva correntizia” esclusivamente all’accentuazione della «tendenza delle correnti a funzionare come associazioni sindacali che esercitano una funzione di tutela delle posizioni e delle aspirazioni dei propri iscritti»²⁹. Vi è sicuramente del vero nell’osservazione che l’accentuazione della vocazione “sindacale” – a protezione di prerogative e interessi “di categoria” – rischia di far venire meno la spinta a ricercare ragioni ideali più alte e più profonde dell’associarsi. Ma ciò non basta a spiegare le cause dei fenomeni degenerativi che le cronache recenti hanno rivelato, consistenti in una lunga catena di violazioni dell’etica professionale e dello stesso codice disciplinare dei magistrati, che hanno inciso nel profondo sui meccanismi di funzionamento dell’Anm (e del suo organo direttivo) e soprattutto sul concreto esercizio di delicate funzioni del Csm.

Come detto, la lotta per il potere ha sempre caratterizzato la contrapposizione tra le articolazioni della magistratura associata. Ma finché essa era diretta alla conquista dell’egemonia culturale (o comunque all’acquisizione di spazi di agibilità culturale) sul piano della dialettica tra visioni differenti della funzione giudiziaria e del suo rapporto con la realtà sociale nel quadro fissato dalla Costituzione, ciò rappresentava l’inevitabile corollario della struttura pluralistica che la magistratura condivideva con tutte le altre articolazioni della società. La lotta per il potere era principalmente lotta per la difesa degli spazi entro cui quei

²⁸ N. ROSSI, *Questione morale o questione democratica?* cit., 1.

²⁹ M. VOLPI, *Le correnti*, cit., 367.

valori potevano efficacemente essere affermati. Ciò che oggi infastidisce, e in qualche modo ripugna, è la pura e semplice collusione di settori della magistratura organizzata con il potere, in un contesto in cui vi è la diffusa sensazione (anche, in misura crescente, tra gli stessi magistrati) che «le componenti associative rappresentate nell'Anm abbiano ormai definitivamente perduto la tensione ideale che ne ha giustificato la nascita e ... si siano trasformate in comitati elettorali e, dopo le elezioni, in centri di potere»³⁰. Che quindi la lotta per il potere sia ormai fine a sé stessa. Che essa rifletta, sia dentro le correnti sia nella contrapposizione tra di esse, mere ambizioni personali, ovvero volontà egemoniche di gruppi oligarchici o notabiliari, del tutto sganciate, e addirittura indifferenti, rispetto ai principi e ai valori di riferimento che avevano originariamente portato i diversi gruppi di magistrati a “riconoscersi” e differenziarsi.

Anche il rapporto con “la politica” sembra essere mutato. La magistratura organizzata ha sempre cercato e sviluppato interlocuzioni con il sistema dei partiti e con le istituzioni politico-rappresentative. E anche in quelle interlocuzioni si manifestava compiutamente la naturale struttura pluralistica che l'ordine giudiziario condivide con la società nel suo complesso. Nel momento in cui si afferma la piena legittimità della partecipazione dei magistrati al dibattito pubblico nel contesto dello Stato costituzionale pluralista, non può certo destare scandalo che le associazioni di magistrati interloquiscano anche, nello sviluppo di quel dibattito, con tutti i soggetti che a vario titolo contribuiscono all'elaborazione dell'indirizzo politico³¹. La sensazione, tuttavia, è che – per qualcuno – il senso di quell'interlocuzione si sia progressivamente alterato. Che il rapporto con “la politica” venga ormai inteso non come necessario confronto con l'indirizzo politico, bensì come rapporto collusivo e opaco con “i politici” (nel senso dei “detentori del potere politico”), a sua volta meramente funzionale all'esercizio di un potere (che può manifestarsi sotto diverse forme: potere nei ministeri, sotto forma di incarichi extragiudiziali, potere nella carriera giudiziaria, sotto forma di incarichi direttivi in luoghi strategici, potere nel

³⁰ F. BIONDI, *Sessant'anni*, cit., 18.

³¹ Già negli anni Sessanta Achille Battaglia osservava come i rapporti tra politica (intesa propriamente come attività di indirizzo politico) e giustizia siano assai più stretti di quanto ordinariamente non si creda (cfr. A. BATTAGLIA, *I giudici e la politica*, Bari, 1962, 3 ss.).

Csm, potere “associativo”, potere politico in senso stretto sotto forma di candidatura in parlamento, ecc.).

Da questo punto di vista, la crisi dell'associazionismo giudiziario può essere letta in parallelo con la crisi dei partiti. Non certo nel senso che le associazioni di magistrati possano essere semplicisticamente ridotte a organizzazioni politiche, bensì nel senso che, come queste ultime, anche quelle sono state investite dai medesimi problemi di interpretazione del loro ruolo nella democrazia costituzionale. Come i partiti hanno progressivamente perso la funzione che era loro propria, di corpi intermedi capaci di fungere da “cinghia di trasmissione”, nel senso di essere rappresentativi di grandi istanze popolari (e dunque collettori e “mediatizzatori” di quelle istanze), e contemporaneamente di rappresentare agli occhi dei cittadini modelli di società in cui questi ultimi, a seconda delle individuali inclinazioni e convinzioni, potessero rispecchiarsi, così le componenti interne della magistratura hanno progressivamente cessato di costituire luoghi effettivi di dibattito ed elaborazione delle diverse idee di giustizia, collettori e mediatizzatori delle diverse opzioni valoriali entro cui si sviluppa l'attività giudiziaria e la stessa interpretazione del diritto, nelle quali i singoli magistrati a loro volta potevano riconoscersi.

Il pluralismo dell'ordine giudiziario, insomma, degenera irrimediabilmente in “correntismo” (analogamente a come la democrazia dei partiti degenera in “partitocrazia”) quando le articolazioni di quel pluralismo perdono la loro vocazione ideale (e se vogliamo anche propriamente e legittimamente “ideologica”), si riducono a meri strumenti di lotta per il potere, si trasformano in vere e proprie consorterie dirette a garantire ai propri aderenti, ciascuno conformemente alla sua personale posizione e ai suoi personali interessi, la protezione più efficace. In altre parole, se l'associazionismo giudiziario si riduce a mero strumento di manipolazione e controllo delle procedure che sovrintendono alla gestione delle carriere dei magistrati, e per realizzare tale indebita funzione degrada a sistema di pressione, quando non di vera e propria distorsione, dei meccanismi decisionali dell'organo di governo autonomo dell'ordine giudiziario, esso manifesta una drammatica crisi vocazionale, non dissimile nei tratti, ancorché lontanissima nei fini, da quella che oggi investe il sistema dei partiti.

Coloro che criticano il “sistema delle correnti”, accusandole di condizionare il lavoro del Csm (nonché, a valle, dei consigli giudiziari) asservendo l'uno e gli altri a logiche “politiche”, colgono dunque nel

segno ma sbagliano termine. Le logiche sono quelle “di potere” che soffocano e sviscerano “la politica”. E se il Csm ha mostrato, complessivamente, di essere asservito a quelle logiche, ciò rappresenta l’ennesimo tassello di quella degenerazione che riduce appunto i rapporti politici a rapporti di potere. Confondere i due piani è costituzionalmente pericoloso, perché induce a ritenere che il “correntismo” non sia una malattia degenerativa, bensì la naturale forma di manifestazione del pluralismo giudiziario. E induce a proporre rimedi a loro volta costituzionalmente pericolosi.

L’attuale – purtroppo per molti aspetti veritiera – rappresentazione delle correnti come gruppi di potere in lotta (quando non in concorrenza sleale) tra loro per accaparrarsi “posti” chiave nell’organizzazione degli uffici giudiziari e per garantire “protezione” (anche sotto il profilo penale e disciplinare) ai propri aderenti non costituisce affatto, in altre parole, l’unico destino possibile dell’associazionismo giudiziario. È l’autoreferenzialità familistica che va combattuta, non certo il pluralismo. È il condizionamento da parte di interessi contingenti che va spezzato, non certo la compenetrazione dell’ordine giudiziario nel contesto costituzionale.

Né, per altro verso, la soluzione all’attuale fase di crisi del sistema può essere individuata in un illusorio e antistorico “regresso” alla dimensione del giudice-monade, *bouche de la loi*, che torna ad essere “terzo” e “neutrale” in quanto mero meccanico applicatore di un diritto etero-determinato da una cornice legale prefissata e certa³². Può darsi che ciò corrisponda all’auspicio tranquillizzante di chi vagheggia un impossibile ritorno al passato dello Stato legislativo (tanto meno probabile nel complesso contesto giuridico globalizzato, denso di Carte e Corti che si fanno interpreti di un diritto sempre più “per principi” e “multilivello”), ma pecca comunque di una indebita confusione dei piani del discorso. Una cosa è stigmatizzare la trasformazione delle componenti organizzate dell’associazionismo giudiziario in gruppi di pressione dediti alla protezione dei propri aderenti. Altro è negare il pieno diritto dei magistrati di riconoscersi e aggregarsi per proporre diverse, e anche opposte, visioni della società e contribuire così al dibattito pubblico, in un contesto, come quello attuale, nel quale non mancano certo le occasioni per rappresentare legittimamente le varie “linee di faglia” che inevitabilmente continuano ad attraversare

³² M. DOGLIANI, *La formazione dei magistrati*, cit., 142.

le diverse opzioni culturali di cui l'ordine giudiziario, nel contesto costituzionale pluralistico di cui si è detto, è complessivamente portatore (e che si manifestano anche attraverso i singoli provvedimenti che quotidianamente vengono assunti nell'esercizio dell'attività giurisdizionale): dalla disciplina dell'immigrazione all'estensione dei diritti sociali, dalle garanzie del processo penale alla funzione della pena detentiva, dall'estensione dei tradizionali diritti della famiglia alle nuove forme di convivenza familiare a quella delle tradizionali tutele del rapporto di lavoro subordinato ai lavoratori della c.d. "gig economy", e così via.

Da questo punto di vista, perseguire «interessi corrispondenti alle diverse anime o visioni della società che percorrono la magistratura organizzata in correnti» non significa affatto, di per sé, realizzare un fine «corporativo»³³. Lo diventa se ed in quanto quelle differenziate visioni della società si trasformano in meri pretesti per la conquista di spazi di potere, nella forma di incarichi direttivi (nell'organizzazione giudiziaria) ovvero di posizioni di influenza sulla funzione di governo (nell'ambito dei cosiddetti "incarichi extragiudiziari") o ancora di candidature e conseguenti carriere politiche (attraverso l'uso disinvolto del "posizionamento" o della "visibilità" ottenuti in forza della propria attività giudiziaria e spesi direttamente nell'arena politica).

Ricordiamo ancora che il modello costituzionale cui si è fatto costante riferimento – occorre essere chiari su questo punto – non era affatto diretto, genericamente, a garantire la separazione (e l'autonomia) della magistratura "dalla politica". L'obiettivo, assai più specifico, era quello di garantire la sua indipendenza, la sua "neutralizzazione", "dal potere". Il condizionamento da cui la Costituzione intende difendere i magistrati è quello che gli organi titolari di indirizzo politico (e in particolare il governo) potrebbero esercitare su di essi attraverso atti di esercizio di potere capaci di influenzarne la decisione.

Insomma: combattere il correntismo non significa combattere il pluralismo giudiziario, che è una feconda ricchezza dello Stato costituzionale. Significa combattere la malattia degenerativa che lo ha colpito.

³³ Come sostiene A. MORRONE, *Riformare il CSM*, cit. 491.

5. Riforma delle norme. Il problema delle “porte girevoli” e quello delle “carriere parallele”

È da tali punti fermi che occorre partire per valutare opportunità, desiderabilità ed efficacia di interventi normativi funzionali (non ad “abolire le correnti”, bensì) a ricondurre il pluralismo giudiziario nel suo alveo naturale e costituzionalmente fecondo.

Alcune delle proposte di riforma attualmente in discussione, sia sotto il profilo dell’ordinamento giudiziario sia sotto quello dell’elezione del Consiglio, possono forse andare nella direzione di aiutare (non certo di *determinare*) questo processo.

In primo luogo, allo scopo di riportare nei suoi corretti binari il circuito oggi malato delle relazioni tra magistratura e politica (allontanando, se non le tentazioni, almeno alcune delle *occasioni* di quelle improprie e opache relazioni di potere) possono contribuire norme più severe sulle c.d. “porte girevoli” nell’accesso dei magistrati alle cariche politiche elettive e nel successivo ritorno, all’esito dell’esperienza politica, all’esercizio delle funzioni giudiziarie³⁴. Non è affatto un caso che il numero di magistrati candidati ed eletti a tutti i livelli degli organi politico-rappresentativi sembri essere esponenzialmente aumentato, nei decenni, a mano a mano che si indeboliva l’impegno e la identificazione politica delle componenti della magistratura associata, a favore di sempre più indistinte ed opache relazioni di potere. Alcuni dei magistrati che aspirano (e talvolta accedono) a carriere politiche hanno precedentemente acquisito un patrimonio di visibilità e popolarità nell’esercizio delle funzioni giudiziarie svolte. Altri, invece, sfruttano e spendono in funzione di carriere politiche negli organi rappresentativi quelle relazioni che hanno precedentemente coltivato dentro le associazioni o – sfruttando le loro posizioni associative – nello stesso organo di governo autonomo. Si tratta, in entrambi i casi, di distorsioni del corretto rapporto tra magistratura e politica. Non si sta affatto negando il pieno diritto di ogni cittadino, anche di colui che esercita la funzione di magistrato, di accedere in parità con tutti gli altri, come garantito dall’art. 51 della Costituzione, alle cariche elettive³⁵. Si sta

³⁴ Sulle norme vigenti in materia di partecipazione dei magistrati alle elezioni cfr. N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, cit., 112 ss.

³⁵ Considerazioni sui delicati profili sia di ordine costituzione sia di opportunità politica rispetto a una prospettiva di tal genere sono sviluppate da G.E. POLIZI, *L’in-*

provando a ipotizzare meccanismi idonei a scongiurare il rischio che i due circuiti continuino ad alimentarsi reciprocamente attraverso la costruzione di relazioni improprie: nella prima fase (quella in cui il singolo si “costruisce” una futura carriera politica nei rapporti con il mondo politico), e nella seconda fase (quella in cui torna a svolgere le funzioni di magistrato, portandosi dietro quel bagaglio di improprie relazioni). Sotto questo profilo, una soluzione non irragionevole può essere rappresentata da un equilibrato impasto di norme “disincentivanti”, sia a monte (ossia nel momento della candidatura, con riferimento al luogo e al tempo in cui essa possa essere presentata rispetto al luogo e al tempo in cui il magistrato svolge le sue funzioni), sia soprattutto a valle (ossia nella disciplina delle funzioni esercitabili al momento della ricollocazione dei magistrati che abbiano aspirato a conseguire – o abbiano conseguito – quelle cariche). Sotto tale profilo, mi paiono complessivamente equilibrate le proposte emergenti dagli emendamenti presentati nel febbraio 2022 dal governo al disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario in discussione alla Camera dei deputati. Esse provano a fornire una risposta costituzionalmente non incompatibile con l'art. 51 sia alle esigenze di una più rigorosa disciplina dell'eleggibilità³⁶, sia a quelle di una più ragionevole regolazione del rientro nei ruoli in caso di mancata elezione³⁷ o al termine del mandato³⁸. Resta da chiarire quali siano quelle «attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti» cui i magistrati che abbiano ricoperto cariche elettive andrebbero destinati alla scadenza del mandato, le quali – viene previsto – «saranno individuate dai rispettivi organi di autogoverno, salva l'assunzione di diversi incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni»³⁹. Il principio ispiratore della proposta resta comunque chiaro: senza introdurre alcun divieto assoluto, l'ordinamento pone alcuni meccanismi di disincentivazione al passaggio diretto dalla carriera giudiziaria al mandato politico e viceversa, che contribuiscano a rendere tali passaggi meno frequenti.

Un altro, e forse ancor più significativo, intervento normativo dovrebbe riguardare la questione degli incarichi extragiudiziari (in par-

candidabilità del magistrato: profili di legittimità costituzionale e questioni di opportunità politica, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 26/03/2019 (consultabile [qui](#)).

³⁶ Cfr. l'art. 12 dell'articolato.

³⁷ Cfr. l'art. 15.

³⁸ Cfr. l'art. 16.

³⁹ Art. 16, comma 2 dell'articolato.

ticolare quelli che si esplicano all'interno di numerosi organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità di garanzia, enti pubblici, ecc. e che comportano il collocamento "fuori ruolo" del magistrato che li assume). Si tratta, di una questione delicatissima, in quanto è proprio attraverso tale via che spesso si manifesta con maggiore evidenza il rischio della indebita piegatura della magistratura in indebite cointeressenze con il potere. L'aspetto più delicato legato a questo fenomeno, com'è ovvio, attiene alle eventuali ricadute che tali incarichi, i quali spesso danno luogo a vere e proprie "carriere parallele", possono avere rispetto all'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale (o comunque rispetto all'immagine che, in conseguenza di ciò, si proietta sul singolo magistrato e sulla magistratura nel suo complesso). Ma di non minore rilevanza sono le conseguenze che un esercizio prolungato, ininterrotto e pervasivo di funzioni extragiudiziarie presso luoghi ove, in stretto contatto con i titolari della funzione di indirizzo politico, si forma la decisione politica e si realizza di conseguenza una inevitabile vicinanza con il potere, può comportare in riferimento alla creazione di quei legami di tipo personale, amicale e di solidarietà politica che – come abbiamo visto – logora e intossica il naturale e fisiologico svilupparsi del pluralismo giudiziario.

Sono spesso gli stessi titolari di funzioni pubbliche all'interno di quegli Enti a richiedere (il più delle volte con designazioni *ad personam*) che sia affidata a magistrati una molteplicità di incarichi che inevitabilmente li avvicinano alla sfera dell'esercizio diretto del potere politico. E non può essere sottaciuto che tutti i limiti introdotti normativamente nel corso degli anni all'assunzione (e soprattutto al mantenimento) di tali incarichi extragiudiziari siano oggetto di continue deroghe, spesso rilasciate attraverso circolari o atti non legislativi. Il tutto in un contesto in cui lo stesso Csm è talvolta costretto a prendere atto della deroga concessa e a provvedere al prolungamento della collocazione fuori ruolo dell'interessato.

Anche di tali problemi si è fatto carico il governo, sulla scorta di una specifica indicazione contenuta nelle proposte elaborate dalla commissione istituita dal ministro della giustizia per elaborare proposte di interventi per la riforma dell'ordinamento giudiziario. La già citata proposta emendativa presentata nel febbraio 2022 prevede l'inserimento di un articolo 4 bis al disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, nel quale si dispone (nella forma della delega al governo) che siano legislativamente predeterminate le tipologie di

incarichi giudiziari «da esercitarsi esclusivamente con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico», con specifica individuazione delle «tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all'istituto dell'aspettativa», una rigorosa definizione delle condizioni per il collocamento fuori ruolo, la previsione che esso possa disporsi solo se corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza e solo se non ne derivino conseguenze negative «sotto il profilo dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato». Inoltre si prevede che siano predeterminati e tipizzati i criteri di valutazione, da parte del Csm, dell'effettiva sussistenza di un interesse dell'amministrazione che richiede l'incarico extragiudiziale, e soprattutto siano individuati strumenti che consentano l'effettivo e rigoroso rispetto del principio della temporaneità dell'incarico, sottraendo il più possibile alle amministrazioni la possibilità di pretendere eccezioni e deroghe al fine di evitare quei fenomeni di sclerotizzazione della collocazione fuori ruolo, che finisce per alimentare il rapporto indebito del magistrato con l'esercizio del potere politico.

Ci troviamo, in entrambi i casi, di fronte a misure dirette a disincentivare, o a rendere in qualche modo penalizzante, per il singolo magistrato, ogni scelta che lo allontani o lo distraga dalla funzione che ha scelto di esercitare al momento del suo ingresso in magistratura. Non si tratta, ed è ciò che più rende apprezzabili tali proposte, di misure punitive dirette a colpire direttamente il rapporto associativo del magistrato, bensì di minimi interventi correttivi che possono aiutare a tenere lontane quelle forme di distorsione cui si è fatto riferimento in precedenza, aggredendo alcuni dei fenomeni nell'ambito dei quali tali distorsioni si sono manifestate in forme eclatanti, ma senza mettere in alcun modo in discussione il pieno diritto del singolo magistrato di rappresentare, anche attraverso la forma associativa e all'interno delle articolazioni in cui l'associazionismo giudiziario si esprime, il suo "punto di vista" nel contesto pluralistico entro cui la funzione giudiziaria legittimamente si esplica.

6. (segue). La riforma della legge per l'elezione della componente togata del Csm

Assai più delicata e problematica è la questione che riguarda la rappresentanza togata dentro il Csm. Un primo punto deve essere chiaro.

Non è mai esistita una presunta “età dell’oro” in cui il Csm esercitava neutrali funzioni di amministrazione dell’ordine giudiziario, cui è seguita l’età della compromissione politica nella quale l’organo è stato “catturato” dalle correnti. Fin dai primi anni della sua attività, come si è sottolineato in precedenza, il ruolo assunto dal Csm è stato condizionato dal rapporto con l’associazionismo dei magistrati, in un quadro in cui il complesso delle funzioni attribuite al Consiglio rendeva in qualche modo inevitabile tale sviluppo. E sotto questo profilo non sono mai esistite funzioni propriamente “intranee” all’organizzazione amministrativa della magistratura, e per ciò stesso “neutrali”, che potessero essere tenute strutturalmente distinte da quelle idonee a proiettare i propri effetti all’esterno, dal momento che «l’esercizio di quasi tutte le attribuzioni consiliari, anche quelle che possono apparire meramente organizzative, comporta scelte discrezionali che, a loro volta, presuppongono l’assunzione di una posizione politico-culturale»⁴⁰.

È dunque non solo vano e illusorio, ma perfino contrario allo spirito pluralistico al quale la Costituzione informa l’ordine giudiziario, pretendere che le articolazioni della magistratura associata non abbiano nulla da dire su ciascuna delle questioni che si dibattono in Consiglio, e non abbiano posizioni da prendere in ordine alle decisioni da esso assunte con riferimento alle varie competenze esercitate dall’organo. È pertanto legittimo e normale che esse siano direttamente impegnate e coinvolte nel processo di selezione dei componenti togati che quelle scelte dovranno compiere. Il fatto è che ognuna di tali scelte, anche molte di quelle aventi un contenuto meramente individuale concernente lo *status* del singolo magistrato, hanno sempre, inevitabilmente, anche una valenza politica. Il problema è sempre lo stesso: distinguere le decisioni giustificate e guidate da motivi di ordine ideale, valoriale e dunque in questo senso *politico* nel significato più alto e nobile del termine, dalle decisioni consistenti in un mero esercizio di potere, non guidato da alcuna opzione di principio o visione ideale. Il potere per il potere, esercitato per il solo fatto che lo si detiene e lo si amministra⁴¹.

⁴⁰ F. BIONDI, *Sessant’anni ed oltre*, cit., 38.

⁴¹ Cfr. N. ZANON, F. BIONDI, *Chi abusa dell’autonomia rischia di perderla*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2019, 667 ss., i quali sottolineano giustamente come la novità emergente dalle recenti vicende di cronaca non consista tanto nella presunta “ingerenza” delle correnti nelle decisioni del Consiglio concernenti gli incarichi direttivi, dal momento che «da sempre, con maggiore o minore intensità, le logiche di corrente hanno condizionato le importanti scelte che il Consiglio è chiamato ad assu-

Quindi alla domanda se «l'associazionismo sia consustanziale al Csm»⁴², l'unica risposta possibile mi pare sia: dipende dal tipo di associazionismo. Dipende dal modo in cui le associazioni dei magistrati sapranno interpretare il significato del pluralismo di cui sono legittimamente portatrici.

Di certo non dipende, e continuerà a non dipendere, dalla specifica legge che verrà adottata per l'elezione della componente togata del Csm. Su di essa molti scommettono per riportare il sistema del governo autonomo della magistratura nel suo corretto alveo. Non ci si rende conto – temo – che, dal momento che l'ordine giudiziario (per le ragioni ampiamente esposte) non è un corpo burocratico come tanti, non è immaginabile (oltre a non apparirmi auspicabile) che il suo organo di autogoverno si trasformi all'improvviso, per effetto di un nuovo sistema elettorale, nel mero organo amministrativo chiamato a gestirne (in forme neutrali e burocratiche) l'organizzazione. Il Csm non è oggi un organo amministrativo, neppure di “alta amministrazione”, come si usa dire. Nonostante l'iniziale incertezza interpretativa in cui era stato lasciato dai costituenti, che non ne avevano prefigurato nitidamente scopi e struttura organizzativa, esso si è irreversibilmente strutturato, per effetto delle trasformazioni che si sono prodotte nella società e nelle istituzioni, come organo di alto rilievo costituzionale, cui la Costituzione assegna il delicatissimo compito di contribuire a produrre le forme e le condizioni della separazione dei poteri, ossia del complesso equilibrio tra la sovranità della politica e l'autonomia della giurisdizione nel contesto costituzionale pluralistico. Non è vero, da tale punto di vista, che «i contorni costituzionali di questa istituzione siano così ampi da consentire, legittimandola, qualsivoglia interpretazione giuridica»⁴³. Al contrario, quei contorni si sono progressivamente delineati e affinati, collocando irreversibilmente il Consiglio al centro del siste-

mere nei vari ambiti di sua competenza». La vera novità consiste piuttosto nel fatto che sempre più spesso l'assunzione di tali scelte sembra determinata – addirittura *prima e fuori* delle sedi proprie – dal condizionamento «di vincoli oscuri e strettamente personalistici», che fanno ritenere che si sia completamente dissolto quel collante ideologico-culturale il quale, bene o male, guidava in passato le scelte delle diverse componenti della magistratura associata.

⁴² Cfr. A. POGGI, *L'associazionismo è consustanziale al CSM? Riflessioni in margine alla Relazione di Francesca Biondi*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 4/2020, 417 ss.

⁴³ Così A. MORRONE, *Riformare il Csm*, cit., 488.

ma del governo autonomo della magistratura, «organo costituzionale, giacché la sua eventuale soppressione muterebbe in modo considerevole sia la forma di Stato che la forma di governo ... organo di garanzia e non di governo, giacché, se di indirizzo politico si deve parlare al suo proposito, si deve far riferimento all'indirizzo politico costituzionale (nel senso chiarito da Paolo Barile), ben diverso dall'indirizzo politico di maggioranza proprio di un organo di governo»⁴⁴.

Tale autonomia è intesa quindi, essenzialmente, proprio come autonomia dal potere (politico), e si manifesta nella pretesa costituzionale che tutte le scelte più significative riguardanti lo status giuridico e la carriera dei magistrati siano operate all'interno di un organo che sia fisicamente lontano da quest'ultimo e che tale lontananza quotidianamente dimostri e manifesti (anche e soprattutto – è bene sottolinearlo – nella sua componente laica). Per poter svolgere efficacemente tale primaria funzione costituzionale, il Csm esercita ovviamente un “potere”. Ed è del tutto normale e prevedibile che così accada. Così come è normale e prevedibile che le articolazioni della magistratura associata pretendano di partecipare alle procedure di selezione dei suoi membri.

È possibile immaginare che modifiche nel sistema di elezione dell'organo trasformino il modo d'essere di questa inevitabile relazione? Credo di no. Potrebbe forse darsi – ma non è neppure detto – che una trasformazione così radicale sia eventualmente indotta dall'introduzione di meccanismi di selezione dei componenti togati basati sul sorteggio. Tuttavia, a parte le insuperabili ragioni di ordine costituzionale che paiono frapponersi a tale soluzione (sulle quali non è possibile in questa sede soffermarsi⁴⁵), il sorteggio – oltre ad essere tragicamente

⁴⁴ Cfr. G. SILVESTRI, *Sessant'anni ed oltre di governo autonomo della magistratura: un bilancio e una riflessione sul futuro del Csm. Conclusioni*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 4/2020, 514.

⁴⁵ Mi limito ad osservare che appare invero insuperabile, a tal proposito, il testo letterale dell'art. 104, comma 4, Cost. Come sottolinea opportunamente M. LUCIANI, *Il sistema di elezione dei componenti togati del Csm*, in *Questione giustizia online*, 23/07/2020, 4, «anche il più disinvolto degli interpreti ... sarebbe costretto a riconoscere che l'art. 104 Cost. non contempla alcun *middle ground* fra membri di diritto (il Presidente della Repubblica ai sensi del comma 2, e il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, ai sensi del comma 3) e membri elettivi (cioè tutti quelli che “sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune”, ai sensi del comma 4). Ora, per quanto il creazionismo giuridico ... ci abbia abituati alle più patenti

deresponsabilizzante per gli stessi sorteggiati⁴⁶ e a non offrire alcuna garanzia di un livello minimo di competenza e idoneità all'esercizio delle delicatissime e complesse funzioni cui costoro sarebbero destinati – comporterebbe la negazione stessa della legittima aspirazione del pluralismo giudiziario a manifestarsi pubblicamente e responsabilmente. Il sorteggio sancirebbe simbolicamente una torsione burocratica del corpo giudiziario, lo allontanerebbe da quei tratti che abbiamo sopra delineato, ne umilierebbe ruolo e ragioni, lo priverebbe in definitiva della sua insopprimibile funzione costituzionale.

Quanto ai vari correttivi che, nell'ultimo periodo, sono stati proposti per modificare il pessimo sistema elettorale introdotto nel 2002, rischiano anch'essi di scontare la maledizione dell'eterogenesi dei fini. È ampiamente noto come la legge elettorale del 2002 sia stata introdotta con lo specifico obiettivo di sostituire il voto “di appartenenza” (ossia il voto organizzato e orientato dalle componenti della magistratura associata) con un vagheggiato voto “sulle persone”. Ossia con l'esplicita finalità di ridurre il “peso delle correnti”, sopprimendo il voto di lista (astrattamente funzionale a favorire le candidature di soggetti organizzati a scapito di quelle di “battitori liberi”). Come insegnano da decenni i politologi, tuttavia, le regole elettorali finiscono sempre per indurre spontaneamente comportamenti adattativi e strategicamente “razionali rispetto allo scopo”, in una irresistibile e inarrestabile tendenza all'approccio utilitaristico (e quindi, appunto, all'eterogenesi dei fini). E difatti quella legge elettorale, che avrebbe dovuto depotenziare la mediazione delle “correnti” nella selezione dei candidati togati al Consiglio e nel condizionamento della loro elezione, ha in realtà prodotto un effetto opposto e perverso, esaltando il “correntismo” oltre ogni misura. La legge del 2002, come noto, abolisce i collegi territoriali e introduce un collegio unico nazionale, nel quale tutti gli elettori (ossia ciascuno degli oltre novemila magistrati appartenenti all'ordine giudiziario) concorrono simultaneamente all'elezione dei medesimi candidati, esprimendo, su tre distinte schede, una sola preferenza per ognuna delle tre categorie di eligendi (e contribuendo così all'elezione di due giudici di legittimità, di quattro pubblici ministeri e di dieci

aberrazioni, un qualche suo esponente che sia capace di convincere che “sorteggio” ed “elezione” sono la stessa cosa non l'abbiamo ancora trovato».

⁴⁶ Come giustamente sottolinea G. SILVESTRI, *Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale*, in *Questione Giustizia*, n. 4/2017, 27.

giudici di merito). Tale nuovo sistema elettorale ha di fatto ostacolato, data la vastità del collegio e la numerosità (relativa) degli elettori, la selezione di candidati indipendenti e ha invece favorito a priori un'attività di gestione e "intermediazione" da parte delle componenti della magistratura associata, dotate di forti reti organizzative su base nazionale⁴⁷. Ha insomma prodotto l'effetto opposto rispetto a quello atteso. È la stessa Anm, a partire dalle elezioni del 2010, a proporre che la selezione dei candidati sia "predeterminata" mediante elezioni primarie, nelle quali le correnti celebrano le "prove generali" dell'elezione vera e propria, misurando il consenso reciproco, spesso venendo a patti sulle candidature poi effettivamente presentate e alimentando così una logica scopertamente spartitoria, ormai sganciata da qualsiasi battaglia ideale o ideologica fondata su contrapposti programmi, indirizzi o linee di azione⁴⁸.

Insomma, lungi dal limitarne il peso, la legge del 2002 ha non solo esaltato il ruolo delle correnti nel momento dell'elezione del Csm, ma ha addirittura contribuito alla torsione, peraltro già in atto, della loro vocazione. Ha accelerato una deriva verso una loro progressiva trasformazione in comitati elettorali, in centri di mediazione del consenso, in definitiva in luoghi ove si raccolgono voti e si dispensano favori. Ha consentito che si sviluppasse relazioni opache e talora inconfessabili tra i candidati (candidati *dalle* correnti) e i loro potenziali elettori (relazioni fondate su promesse di protezione, di futuri benefici di carriera, talvolta di occasioni per la creazione di ulteriori relazioni politiche o amicali, ecc.).

È possibile che una nuova legge elettorale contribuisca ad eliminare alcune di queste storture⁴⁹. Ma va pensata con grande attenzione. Se

⁴⁷ Si permetta di rinviare, per più approfondite considerazioni sul punto, a E. GROSSO, *Brevi note sulle possibili linee di una riforma della legge elettorale del Csm*, in *Liber Amicorum per Pasquale Costanzo. V: La democrazia italiana in equilibrio*, Consulta OnLine, 2020, 396 s.

⁴⁸ Si è giunti al paradosso, in occasione delle elezioni del 2018, che all'esito delle "primarie" le componenti hanno stipulato un compromesso in base al quale, nella categoria dei pubblici ministeri, a fronte di quattro seggi disponibili, si presentassero quattro candidati, uno per corrente, che infatti sono risultati eletti (creando poi un gigantesco problema di gestione del *plenum* quando, a seguito delle vicende di cronaca di cui abbiamo parlato, due di quei componenti, a distanza di qualche mese l'uno dall'altro, hanno dovuto dimettersi, obbligando all'indizione di ben due, successive, elezioni suppletive).

⁴⁹ Ritiene "necessaria", ancorché soggetta alla sopra evocata ferrea legge dell'ete-

nessuna pur “ottima” formula elettorale, da sola, è in grado di garantire le prestazioni (in termini di qualità morali e doti intellettuali individuali, di imparzialità, di senso di responsabilità nei confronti della funzione esercitata, ecc.) cui la Costituzione chiama coloro che sono designati a rappresentare l'intero ordine giudiziario nell'organo di autogoverno⁵⁰, è piuttosto evidente che una “pessima” formula elettorale può contribuire in modo esiziale ad aggravarne i difetti di funzionamento e ad enfatizzarne le degenerazioni. Alla riforma andrebbe quindi assegnato un compito non irrilevante: quello di aiutare la magistratura associata a riorganizzare sé stessa, a ripensare al proprio ruolo e al proprio rapporto con la base nel momento della competizione per l'elezione del Csm; nonché, viceversa, quello di promuovere, nei singoli magistrati, una spinta ad immaginare, a loro volta, in modo diverso il proprio rapporto con la realtà associativa nel momento dell'espressione di quel voto⁵¹.

rogenesi dei fini, una riforma del sistema elettorale del Csm M. LUCIANI, *Il sistema di elezione dei componenti togati del Csm*, cit., 2 ss.

⁵⁰ E del resto, come è stato giustamente osservato, sono stati sin qui sperimentati più o meno tutti i modelli possibili che la scienza politica mette a disposizione, senza che sia mai stata individuata – perché non esiste – la “formula elettorale perfetta” in grado di garantire un soddisfacente equilibrio compositivo del Consiglio (cfr. D. PICCIONE, *Le prospettive del Consiglio Superiore della Magistratura e il problema della legittimazione dell'ordine giudiziario*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 4/2020, 495).

⁵¹ Senza dimenticare peraltro che, come si accennava in precedenza, la componente laica non costituisce affatto una variabile indipendente rispetto all'esigenza di un funzionamento ordinato del Consiglio. Anzi, proprio alla componente laica la Costituzione assegna un ruolo essenziale nell'assicurare la presenza di un contrappeso, diretto ad evitare che una rappresentanza soltanto “corporativa” trasformi la magistratura in una sorta di circolo esclusivo e impermeabile, e alimenti così una gestione autoreferenziale dell'autogoverno, ripiegato su sé stesso e specchio di un ordine giudiziario che a sua volta si autorappresenti come un corpo separato. Paradossalmente, sono proprio i laici i garanti del buon funzionamento del Consiglio. A loro la Costituzione si affida per temperare i rischi di autoreferenzialità dell'ordine giudiziario. I laici hanno, tra l'altro, il compito di contrastare ogni tentazione di lottizzazione delle cariche, di scongiurare il rischio di formazione di clientele, di smontare le eventuali pretese di una gestione opaca o disinvolta delle assegnazioni agli uffici direttivi, e così via. Se oggi il sistema dell'autogoverno non funziona in maniera corretta, o comunque non garantisce quelle prestazioni cui si faceva cenno, la responsabilità sarà certo in parte attribuibile al modo in cui si sono assestati i rapporti all'interno della componente togata, nelle sue articolazioni associative e nelle relazioni tra queste e i singoli magistrati-elettori. Tuttavia, a tale stato di cose ha altresì contribuito la circostanza obiettiva ed evidente

Può darsi che tali caratteristiche siano presenti nel disegno di legge di riforma in corso di esame presso la commissione giustizia della Camera⁵². Di sicuro, con una sostanziale reintroduzione dello scrutinio di lista (attraverso la previsione della possibilità che, nei quattro collegi binominali, il singolo candidato possa collegarsi «con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi», al fine di poter aumentare il totale dei voti utilizzabili nel c.d. “collegio virtuale” per la ripartizione dei cinque seggi da assegnare su base proporzionale), si abbandona la fallimentare strada del (finto) “voto sulle persone” e si prova a scommettere sull’autonoma capacità aggregativa delle componenti organizzate, chiamate nuovamente a misurarsi sulla base di programmi e proposte che ne facciano emergere le identità valoriali. Dall’altro lato, il meccanismo dei collegi binominali con obbligo di presentazione di almeno sei candidati per ciascun collegio scongiura a priori il rischio che si consumino nuovamente scellerati patti di non belligeranza come quello stipulato in occasione delle elezioni del 2018 per la designazione della componente dei pubblici ministeri. Infine, come è stato osservato, «la possibilità di candidarsi senza un numero minimo di presentatori, e la conseguente possibilità che – soprattutto nei quattro macro collegi giudicanti/merito – possano presentarsi, a determinare alla fine una platea di candidati molto ampia, anche diverse cordate di candidati estranei alle correnti “storiche”, o anche solo “trasversali” a settori diversi della magistratura, potrebbe creare situazioni inedite»⁵³, che parrebbero idonee a riattivare, nelle componenti e tra le componenti, comportamenti virtuosi palesemente mancati in occasione degli ultimi appuntamenti elettorali.

Continua tuttavia a lasciare perplessi la scelta di fondo della proposta, incentrata su una formula elettorale di impianto essenzialmente maggioritario, solo parzialmente corretto dalla previsione di una quota proporzionale e dall’introduzione del meccanismo dello “scorporo” (che la fa assomigliare, sotto questo profilo, alla formula elettorale pre-

che la componente laica non è riuscita a svolgere appieno il delicato compito che la Costituzione le aveva assegnato.

⁵² Cfr. il disegno di legge A.C. 2681, presentato dal governo nel mese di settembre 2020 e oggi integrato con gli emendamenti che lo stesso governo ha approvato nel febbraio 2022, contenenti tra l’altro l’articolato di una nuova legislazione elettorale (artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35).

⁵³ V. SAVIO, *Csm, da un Porcellum al Marta-rellum: una prima lettura della proposta di legge elettorale*, in *Questione giustizia online*, 21/02/2022.

vista dalla legge per l'elezione del Senato della Repubblica del 1993). Tale opzione continua ad apparirmi insensata. Premesso che al Csm non sono affidate funzioni che esigano la formazione di vere e proprie "maggioranze" (essendo anzi preferibile, per le ragioni ampiamente illustrate sopra, che maggioranze stabili non ne abbia mai, e che le convergenze si realizzino di volta in volta nel confronto, a partire dai principi, sui singoli casi specifici da decidere), il sistema elettorale dovrebbe piuttosto perseguire l'obiettivo di contribuire a realizzare pienamente (o, meglio, a ripristinare) la più ampia rappresentatività del pluralismo ideale, culturale e "politico" (nel senso precisato) di cui le componenti un tempo erano portatrici. Dovrebbe pertanto esaltare le articolazioni fondate sui diversi orientamenti valoriali, culturali e politici presenti nella magistratura italiana, invece di semplificarli e ridurli. Contemporaneamente, dovrebbe combattere la tendenza all'esaltazione dei micro-interessi, dei localismi territoriali, dei rapporti personali e familistici.

Tutti questi effetti, in genere, sono maggiormente favoriti dai sistemi elettorali proporzionali, o comunque dai sistemi che producono, di fatto, effetti proporzionali (dal momento che, come da tempo chiaro agli studiosi delle formule elettorali, i "rendimenti" effettivi di un sistema spesso prescindono largamente dalla formula astrattamente prevista, mentre è frequente l'evenienza che un sistema elettorale pensato per avere un determinato effetto produca, alla prova dei fatti, effetti diametralmente opposti a quelli attesi, proprio a causa del comportamento "naturalmente" strategico adottato dai diversi attori che a quell'elezione a vario titolo concorrono⁵⁴). Orbene, siamo sicuri che un sistema come quello da ultimo emergente dal disegno di legge governativo – che in quanto fondato su un meccanismo binominale nel contesto di collegi medio-ampi resta nella sostanza largamente maggioritario – sia adatto a produrre tali effetti? Siamo sicuri che non sia invece proprio una maggiore frammentazione della rappresentanza, quella che soltanto un sistema elettorale a rendimento sostanzial-

⁵⁴ È tale considerazione che induce M. LUCIANI, *Il sistema di elezione dei componenti togati del Csm*, cit., 11, a sollevare plurime perplessità in ordine all'adozione di sistemi basati su formule *plurality*, o comunque di impianto fortemente maggioritario, che a tacer d'altro inducono sempre, da parte degli attori in campo, alla messa in opera di forme ferree di organizzazione e predeterminazione del voto, esaltando quei problemi di scarsa trasparenza nel rapporto elettore/candidato e di formazione di clientele preelettorali cui la riforma vorrebbe porre rimedio.

mente proporzionale può garantire, la chiave per scardinare davvero, scongiurando la formazione di “blocchi”, «quegli accordi “di potere” consolidati tra gruppi che unanimemente si dichiara di voler rendere difficoltosi»⁵⁵?

Una cosa appare certa. Se si vuole rendere un buon servizio alla causa della “rigenerazione” della magistratura associata, occorre immaginare un sistema elettorale capace di aiutare le singole componenti a non trasformarsi in mere macchine elettorali alla ricerca di consenso a qualsiasi prezzo e dunque, una volta “vinte” le elezioni, in meri gestori di potere, che restituiscono ciò che avevano “promesso”. Occorre favorire meccanismi che permettano loro di tornare ad essere luoghi di riflessione, di elaborazione intellettuale, di produzione di pensiero critico, di promozione del pluralismo giudiziario. Occorre poi promuovere una modalità di selezione dei candidati che ne esalti le specifiche qualità personali (di ordine intellettuale, professionale, morale), in modo tale da rendere più probabile che l’organo nel suo complesso saprà esercitare adeguatamente la delicata funzione costituzionale cui è chiamato (nella consapevolezza che, in assenza di una fattiva collaborazione da parte delle singole componenti della magistratura organizzata all’atto della selezione dei candidati, le regole elettorali da sole non saranno mai in grado di assicurare che tale obiettivo venga raggiunto). Un buon sistema elettorale dovrebbe infine facilitare la selezione di consiglieri in grado di salvaguardare la propria indipendenza, e in tal modo l’indipendenza dell’intero ordine che rappresentano, anche nei confronti delle associazioni che li hanno candidati o comunque alle quali fanno riferimento. E dunque, per esempio, evitare che i candidati siano costretti a ricercare il consenso su tutto il territorio nazionale, con il rischio che la selezione finisca per essere determinata da “qualità” che non dovrebbero avere nulla a che fare con l’elezione del Csm, quali la fama individuale, l’esposizione mediatica, le eventuali pregresse benemerienze conquistate nell’esercizio di cariche associative o negli organi centrali dell’Anm, e così via.

Senza dimenticare, infine, un dato materiale che rende inevitabilmente diverso il meccanismo di funzionamento del sistema elettorale del Csm rispetto a quello che caratterizza le elezioni politiche. I magistrati sono complessivamente pochissimi. Stiamo parlando di un corpo

⁵⁵ Così si interroga, da ultimo, V. SAVIO, *Csm, da un Porcellum al Marta-rellum*, cit.

elettorale che non supera, in tutto, il numero di elettori di una piccola cittadina, composto da persone che spesso si conoscono e hanno relazioni reciproche frequenti. Il quale, tuttavia, è “disperso” su una superficie territoriale vastissima, ma contemporaneamente è distribuito su tale superficie in modo diseguale, con talune sacche di evidente concentrazione. Qualsiasi legge elettorale è costretta a fare i conti con questo complesso dato strutturale, che inevitabilmente condiziona l’idea stessa di “territorialità”, in quanto rischia di esaltare le peggiori manifestazioni di un “correntismo senza qualità”, nel quale le componenti della magistratura associata si trasformano in mere cinghie di trasmissione di un consenso clientelare e familistico e di un potere opaco e incontrollato, e che dall’altro lato favorisce sempre e inevitabilmente l’egemonia di talune aree territoriali su altre, quelle ove si concentra il maggior numero di elettori e ove possono costruirsi con più facilità reti di consenso, scambi politici e conseguenti aree di sovra-rappresentazione. Sotto questo aspetto il collegio territoriale (sia esso uninominale o binominale) non stimola affatto, checché se ne pensi, le singole componenti della magistratura organizzata a sforzarsi per candidare sempre e in ogni caso coloro che sono in grado di garantire le più alte prestazioni sul piano morale e professionale. La candidatura finisce per dipendere, in definitiva, dalle caratteristiche specifiche del singolo collegio territoriale nel quale si svolgerà la competizione. Caratteristiche che, in genere, sono ampiamente note in precedenza⁵⁶. Un sistema elettorale che fosse capace di spezzare, contemporaneamente, l’eccesso di localismo che il collegio territoriale rischia di esaltare, e quel “correntismo senza qualità” che l’anonima vastità del collegio unico nazionale non fa che incrementare, non è impossibile da immaginare. Soluzioni tecniche per realizzare collegi “misti”, privi di una rigida e predeterminata base territoriale, sono in realtà abbastanza semplici da trovare⁵⁷.

⁵⁶ Sotto questo aspetto, il progetto di riforma sembra per la verità porre un rimedio, disponendo che «i collegi sono determinati con decreto con decreto del Ministro della giustizia emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell’esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte d’appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti inclusi nei singoli collegi, salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino».

⁵⁷ Ho altrove provato a immaginare un modello di legge elettorale che, rovesciando la logica dei collegi territoriali, assegni gli elettori (non i candidati) alle circoscri-

7. In conclusione: la vera riforma è delle teste

Lo sforzo che, al di là del meccanismo che ciascuno ritenga preferibile, deve essere compiuto è quello di realizzare una legge elettorale in grado di assecondare processi virtuosi di autoriforma.

Perché una cosa è certa: a dover subire un radicale processo di trasformazione è, in primo luogo, l'attitudine mentale di coloro cui sarà affidata, d'ora in poi, la rappresentanza delle diverse categorie di magistrati nell'organo di governo autonomo e il loro modo di concepire il senso e il valore dei compiti di alto e delicato profilo costituzionale cui sono chiamati. Nonché, in secondo luogo e soprattutto, la sensibilità e la consapevolezza della propria funzione da parte di tutti coloro che all'elezione dell'organo concorrono, ossia di ogni singolo protagonista di quel "potere diffuso" che di tale "autonomia e indipendenza" quotidianamente beneficia. In parole più semplici, nessuna riforma eteronoma produrrà un qualche effetto se non saranno in primo luogo i singoli magistrati a riappropriarsi del senso e del valore del pluralismo giudiziario, che troppo spesso è stato scambiato, negli ultimi anni, con l'appartenenza a un club di protezione e di garanzia di prebende e privilegi personali. In assenza di un radicale e profondo cambio di mentalità, al quale si accompagni una rinnovata assunzione di consapevolezza circa il ruolo cui la Costituzione chiama il potere giudiziario, nessuna modifica della legge elettorale potrà servire.

La prima riforma, da questo punto di vista, non può che partire dall'interno della magistratura. Non può che essere una "riforma delle teste". La grave malattia che ha colpito il sistema complessivo dei pubblici poteri e, per quello che qui interessa, il governo autonomo del potere giudiziario, dipende – come si osservava – dalla progressiva dissoluzione delle coordinate di senso e di valore su cui il pluralismo giudiziario si era edificato, dal venir meno della solidarietà repubblicana su cui esso si fondava, dall'afasia delle associazioni dei magistrati di fronte all'assalto dei micro-interessi corporativi, da una perdita, infine, di quella larga e un tempo radicata convinzione circa il supremo valore costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza del potere giudizia-

zioni sulla base di criteri diversi dal territorio, mettendo insieme magistrati che provengono da funzioni diverse, da luoghi diversi, da esperienze professionali diverse, anche, al limite, attraverso una loro ripartizione puramente casuale: cfr. E. GROSSO, *Brevi note*, cit., 402.

rio che accomunava, pur nelle diverse sensibilità ideologiche, la maggior parte dei magistrati.

Di tutto ciò sembra del resto consapevole la ministra della giustizia, che nell'illustrare di fronte al Parlamento le sue linee programmatiche, con riferimento alla riforma dell'ordinamento giudiziario ha precisato che «non deve nutrirsi l'illusoria rappresentazione che un intervento sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura possa di per sé offrire una definitiva soluzione alle criticità che stanno interessando la magistratura italiana, le quali attingono invero a un sostrato comportamentale e culturale che nessuna legge da sola può essere in grado di sovvertire»⁵⁸.

Ciò significa che sono in primo luogo gli stessi magistrati, e in realtà tutta la società civile, ciascuno facendo la sua parte in base al suo ruolo (istituzioni, intellettuali, giornalisti ...) a dover contribuire con i propri comportamenti alla ricostruzione di un sentimento nazionale di fiducia nei confronti della giustizia. L'immagine deteriorata che, a partire dalle note vicende di cronaca, ha investito l'intero ordine giudiziario ha finito per creare una crescente diffidenza nei confronti del sistema. Nessuna riforma più o meno riuscita dell'ordinamento giudiziario (tanto meno una più generale o palingenetica "riforma della giustizia") potrà invertire tale tendenza, se non sarà accompagnata o preceduta da una responsabilizzazione morale dei magistrati, che devono essere capaci di dimostrare a se stessi, prima di tutto, e a tutti i larghi settori della società italiana che ancora credono nel valore dell'indipendenza, dell'autonomia e del pluralismo culturale della magistratura, di non corrispondere al modello che l'odierna narrazione descrive. Non si può infatti negare che i meccanismi opachi mediante i quali negli ultimi anni, all'interno del Csm, sono state gestite alcune delicate decisioni in tema di accesso agli incarichi direttivi, o questioni disciplinari, o decisioni concernenti trasferimenti di sede e di funzioni (consensuali o d'ufficio), sono stati perlopiù avvallati e generalmente accettati da tutti coloro che ne erano beneficiari, i quali erano perfettamente consapevoli dei benefici che le relazioni "correntizie" da essi coltivate avrebbero prodotto. Quegli stessi meccanismi opachi erano addirittura sovente al centro delle campagne elettorali: la promessa di "protezione" del

⁵⁸ Cfr. l'intervento della ministra Marta Cartabia di fronte alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati il 15 marzo 2021.

collega non di rado costituiva esplicita offerta in cambio del voto per il seggio in Consiglio.

Il correntismo, malattia degenerativa dell'associazionismo giudiziario, è insomma anche figlio di una pericolosa trasformazione nella percezione che i magistrati hanno del proprio ruolo, della propria funzione, delle caratteristiche del tutto peculiari del lavoro che svolgono (che da "vocazione", si è sempre più trasformato nei tratti di un comune "mestiere"). È come se, dopo gli anni in cui l'obiettivo delle più giovani generazioni di magistrati, anche attraverso la pratica dell'associazionismo, era stato quello di contestare e poi abbattere la struttura gerarchico-verticistica del vecchio corpo burocratico prerепubblicano e di appropriarsi compiutamente della funzione costituzionale assegnata alla magistratura, nuove giovani generazioni succedutesi alle precedenti si siano ripiegate su se stesse, si siano appunto "sindacalizzate", tornando ad interpretare il loro ruolo come un "mestiere" di cui salvaguardare i vantaggi, i benefici, i privilegi, sacrificando nuovamente l'indipendenza interna a quella esterna (fatta non soltanto di utilità economiche ma di più generali garanzie – da affidare ai "protettori" in Consiglio – concernenti le progressioni in carriera, i trasferimenti, l'accesso agli uffici direttivi, la gestione delle vicende disciplinari), preferendo abdicare alla prima (consegnata questa volta nelle mani dei "capicorrente") in cambio della garanzia di protezione della seconda.

Sono pertanto gli stessi magistrati a dover dimostrare quotidianamente, anche nella pratica associativa, una rinnovata presa di coscienza e una piena responsabilizzazione circa l'assoluta peculiarità della loro funzione costituzionale. E superare così quella crisi di credibilità, figlia a sua volta della crisi di identità in cui la magistratura intera sembra essere sprofondata⁵⁹. Essi potranno così rivendicare a buon diritto le differenze che li portano a aderire a diverse associazioni, nelle quali praticare e rivendicare la diversità di opzioni ideali, valoriali, culturali che li distinguono, tornando ad alimentare e ad arricchire il dibattito pubblico e contribuendo, proprio nella pratica associativa, al progresso complessivo della società.

⁵⁹ Come giustamente osservato da A. NAPPI, *Crisi del Csm e crisi della magistratura*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, n. 4/2020, 406, «È la magistratura intera, non solo il Csm, che vive oggi la più grave crisi nella storia della Repubblica. È una crisi di credibilità, nel rapporto con la società e con le altre istituzioni. È una crisi di identità, che interpella ciascun magistrato sulle responsabilità individuali e collettive per linguaggi e comportamenti quantomeno imbarazzanti».

Lo ripeto, avere un'opinione politica (nel senso sopra specificato delle diverse opzioni valoriali entro cui si esplica il pluralismo politico e sociale che i principi costituzionali sviluppano) non è affatto, per il magistrato, una colpa. E non è affatto in contrasto con il principio di imparzialità del giudice. È anzi la migliore garanzia della piena e consapevole partecipazione alla funzione costituzionale che alla giurisdizione è stata assegnata.

È invece una grave colpa iscriversi ad una associazione di magistrati (considerandola quindi davvero solo una "corrente") nell'esclusivo obiettivo di coltivare speranze o aspettative. Se così fosse, allora avrebbe ragione chi propone la loro cancellazione. Per chi crede nelle buone ragioni del pluralismo culturale nella magistratura, e per chi ritrova nella storia dell'associazionismo giudiziario la conferma di tali buone ragioni (a cominciare da quelle lontane iniziative che consentirono progressivamente all'ordine giudiziario di lasciarsi alle spalle la vecchia cultura autoritaria ereditata dallo Stato liberale per porre al centro del proprio operato la dimensione propriamente costituzionale della funzione giudiziaria), è indispensabile promuovere una rinnovata attenzione, da parte innanzi tutto dei magistrati (non del Parlamento o del governo) alle ragioni dell'attuale stato della magistratura e alle strade per la sua indispensabile rilegittimazione.

* * *

ABSTRACT

ITA

Le recenti vicende di cronaca che hanno messo in luce modalità patologiche di funzionamento del governo autonomo della magistratura rischiano di mettere a repentaglio il prestigio stesso dell'ordine giudiziario e la posizione di indipendenza che la Costituzione gli assegna. A essere messo in discussione è lo stesso valore dell'associazionismo giudiziario, semplicisticamente degradato a "correntismo". Il pluralismo associativo nella magistratura è l'effetto di una trasformazione nella struttura dei rapporti interni dell'ordine giudiziario non solo consentita ma addirittura presupposta dalla Costituzione. La costituzionalizzazione del pluralismo sociale comporta una modifica nel modo di essere della giurisdizione, cui non si attagliano più le caratteristiche strutturali che impregnavano il modello burocratico-verticistico accreditato nello

Stato autoritario. Il pluralismo della magistratura, inteso come “pluralità dei punti di vista”, è dunque un tratto ineliminabile della sua attività. Ciò non ha nulla a che fare con il correntismo. Quest’ultimo è una malattia degenerativa del pluralismo. Esso ha progressivamente intossicato il pluralismo giudiziario nel momento in cui la contrapposizione tra le correnti (e quella interna nelle correnti) ha cominciato ad avere, quale principale terreno di scontro, la mera lotta per il potere e il rapporto con il potere. Alcuni interventi normativi (sull’accesso dei magistrati alle cariche elettive, sugli incarichi extragiudiziari, sull’organizzazione dei lavori del Csm, sull’elezione della componente togata di quest’ultimo) possono contribuire a ricondurre il pluralismo giudiziario alla sua funzione costituzionale. Ma soltanto un radicale e profondo cambio di mentalità, una rinnovata consapevolezza circa il ruolo cui la Costituzione chiama il potere giudiziario, potrà davvero guarire la grave malattia che lo ha colpito. La prima riforma, da questo punto di vista, non potrà che essere una riforma delle teste.

EN

Recent news involving pathological way of functioning of the Superior Council of the Judiciary compromise the reputation of the Judiciary and its constitutional position of independence. The principle of the judicial associationism itself is under question, downgraded to a fight among factions (the so called “correnti”). The pluralism inside the Judiciary is the effect of a structural transformation of internal relations of the judicial order, allowed and assumed by the Constitution. The constitutionalisation of social pluralism involves a change in the way of being of the jurisdiction, which has lost its traditional top-down bureaucratic features, dating from the authoritarian model of 19th Century State. The pluralism of the Judiciary is a pluralism of the points of view, and it is an essential feature of its activity. This has nothing to do with the “correntismo” (a fight among factions). The “correntismo” is a degenerative disease of the pluralism. It has gradually poisoned the pluralism inside the Judiciary when the contrast among factions and inside them has begun to have, as main battleground, just the fight for power and the relationship with the power. Some regulatory measures (about access of magistrates to political offices, about non-judicial assignments, about the organisation of the Csm works, about the election system of the Csm itself) can help to restore the constitutional value of pluralism in the Judiciary. But only a radical and deep change of mindset, a new awareness of the role to which the Constitution calls the Judiciary, could really heal the serious disease affecting it. The first reform, from this point of view, can only be a reform of the heads.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)